Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 luglio 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1946, n. 26.

Istituzione del Ministero della marina mercantile.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituito il Ministero della marina mercantile.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 25. — FRASCA

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 599.

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia delle carceri dell'aumento dell'indennità militare speciale concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri Reali ed agli appuntati ed ai carabinieri raffermati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 589, riguardante l'indennità militare speciale spettante agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri Reali, agli appuntati ed ai carabinieri raffermati;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, recante modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa coi Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A partire dal 20 ottobre 1945, l'indennità militare speciale spettante agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie di custodia delle carceri è stabilita nelle seguenti misure annue:

maggiore	L. 3750
capitano	» 3500
tenente	» 3000
sottotenente	» 2500
maresciallo maggiore	» 2250
maresciallo capo	» 2000
maresciallo ordinario	» 1750
brigadiere	» 1500
vicebrigadiere	» 1250
guardia scelta	» 1000
guardia raffermata	» 750

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — BROSIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 358. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 600.

Estensione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia dell'aumento temporaneo dell'indennità militare concesso ai militari del Regio esercito, della Regia marina e delle altre Forze armate dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, relativo all'aumento dell'indennità militare agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e alla concessione di una indennità mensile ai graduati e militari di truppa delle Forze armate suddette;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, recante modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 settembre 1945, l'aumento dell'indennità militare agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate dello Stato e la concessione di una indennità

armate suddette, stabiliti con decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, sono estesi, con le medesime modalità e per i gradi corrispondenti, agli ufficiali, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — BROSIO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 359. — FRASCA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946, n. 601.

Norme per il recupero delle opere d'arte sottratte dalla Germania durante la guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra e per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo opere bibliografiche o di pittura o di scultura o, in generale, di interesse artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, numero 1089, delle quali lo Stato germanico o enti o sudditi germanici siano venuti comunque in possesso in Italia durante il cessato stato di guerra, è obbligato a farne consegna entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al Comando dei reali carabinieri.

Il medesimo obbligo incombe a chi detiene a qualsiasi titolo opere bibliografiche o di pittura o di scultura o, in generale, opere d'interesse artistico, che in paesi esteri, durante il tempo in cui questi furono soggetti ad occupazione militare, siano venute comunque in possesso dello Stato germanico o di enti o di sudditi germanici ovvero siano state da chiunque asportate dai detti paesi.

Chi è obbligato alla consegna non può invocare in proprio favore l'acquisto della proprietà delle opere o di altri diritti sulle medesime, anche se l'acquisto sia avvenuto in buona fede, salvo l'eventuale regresso verso il dante causa.

Art. 2.

L'ufficio di pubblica sicurezza o il Comando dei carabinieri informa prontamente dell'avvenuta consegna delle opere la Sopraintendenza per le gallerie, competente per territorio, la quale cura al più presto il ritiro delle opere, dandone notizia al Ministero della pubblica istruzione.

Il predetto Ministero impartisce alle Sopraintendenze le occorrenti disposizioni per la restituzione agli aventi diritto delle opere o, se si tratta di opere provenienti da paesi esteri, prende accordi con il Ministero degli affari esteri per la restituzione di esse ai Governi dei paesi di provenienza.

Art. 3.

Chiunque non osserva l'obbligo di consegna stabilito dall'art. 1 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al valore dell'opera non consegnata. Il valore è determinato insindacabilmente dalla Sopraintendenza competente.

Indipendentemente dal procedimento penale si può procedere al sequestro delle opere che non siano state consegnate dai detentori.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresì per le opere bibliografiche o di pittura o di scultura e in genere per le opere d'interesse artistico che siano state cedute, durante il regime fascista da autorità italiane allo Stato germanico o ad enti o a sudditi germanici anche prima dell'inizio del cessato stato di guerra o per quelle opere da chiunque sottratte in qualunque modo ai legittimi proprietari dopo l'8 settembre 1943, anche se in esecuzione di provvedimenti emanati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 5.

Qualora le opere, contemplate dagli articoli 1 e 4, siano sequestrate ai fini di procedimenti davanti l'autorità giudiziaria questa, appena le esigenze di giustizia lo consentano, deve ordinarne la consegna alla Sopraintendenza competente, la quale provvede ai sensi dell'art. 2.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — TOGLIATTI — ROMITA — BROSIO — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 363. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 602.

Proroga delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 49, che dispone la cessazione dello stato di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per l'aeronautica e per l'industria e commercio;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennità, è prorogata sino alla data che sarà fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTEN — TOGLIATTI — CORBINO — BROSIO — CEVOLOTTO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 361. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 603.

Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernente l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dello Stato e soppressione della tassa erariale del 10 % sulle percentuali medesime.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernenti l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e la soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime continuano ad avere effetto fino al 1° luglio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per le provincie che a tale data risultino già restituite all'Amministrazione italiana.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato esso avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo od, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — TOGLIATTI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 360. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Titoli provvisori al portatore e a vista, equivalenti a biglietti di banca, da L. 5000, 10.000 e 25.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione presa dalla Banca d'Italia nella riunione governatoriale del 13 luglio 1945, con la quale si prospetta la necessità di adottare tempestivi provvedimenti, per le eventuali operazioni di cambio dei biglietti bancari, attualmente in circolazione;

Vista la nota n. 54017, del 18 luglio 1945, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia con la quale, riferendosi alla predetta deliberazione, l'Amministrazione stessa chiede che vengano determinate le caratteristiche che debbono distinguere le nuove emissioni occorrenti ai fini del cambio predetto;

Determina:

Art. 1.

Le caratteristiche delle anzidette emissioni restano stabilite come appresso:

Recto.

Leggenda: « Titolo provvisorio al portatore e a vista equivalente a biglietti di banca per la somma complessiva di lire cinquemila (o diecimila o venticinquemila) » impressa in carattere inglese orizzontalmente, al centro, su due righe.

Le dimensioni della cornice rettangolare, che delimita il recto, sono di mm. 205 x 60.

Detta cornice è formata da un doppio filo tangenziale ad una progressione di ovoli, interrotta nel lato superiore per un tratto di mm. 85. Altro doppio filo delimita tangenzialmente la parte interna della cornice stessa.

Il fondo è costituito da un fino tratteggio numismatico, il cui chiaro-scuro determina una progressività di dischi, nel cui centro appare la sigla BI intrecciata.

A sinistra e a destra del fondo stesso, si aprono due rettangoli verticali, smussati negli angoli, nelle di mensioni di mm. 36 x 42, che racchiudono due teste muliebri riprodotte con procedimento numismatico, rivolte entrambe verso il centro raffiguranti: quella a sinistra, un profilo di Cerere, quella a destra, un profilo dell'Italia.

Dal lato sinistro, per il riguardante, sporge un'appendice bianca nel cui centro traspare in filigrana, rivolto verso il centro, un altro profilo muliebre raffigurante l'Agricoltura.

Nel centro, in alto, risalta, in caratteri grandi (stampatello fantasia), in colore pieno, filettati in bianco e con ombreggiatura tratteggiata, la leggenda: « BANCA D'ITALIA » sotto la quale, in caratteri simili, ombreggiati, ma molto più piccoli, è collocata l'altra leggenda: « Capitale versato L. 300.000.000 ».

A sinistra, in angolo, è stampata la lettera maiuscola « N » alla quale segue il numero progressivo.

A destra, in alto, dopo l'indicazione in carattere inglese, « Lit », è stampato il valore, in grandi cifre fantasia rigate ed ombreggiate.

In basso a sinistra si legge, in carattere maiuscolo fantasia, la dizione: « Il Governatore » sotto cui è impressa la corrispondente firma, e a destra, la dizione: « Il Cassiere » sotto la quale è pure impressa la corrispondente firma.

Nel centro, in basso, in un disco circolare, aperto sul fondo, è impresso il contrassegno di Stato, in colore rosso vermiglione.

Al di sopra del lato superiore orizzontale della cornice, è riportata, in rosso vermiglione, la leggenda riguardante il contrassegno di Stato anzidetto « Decr. Min. 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 ».

Nel lato alto dell'appendice bianca filigranata, è impressa, pure in rosso vermiglione, l'indicazione del decreto Ministeriale che autorizza la creazione, mentre in basso è impressa, sempre in colore rosso vermiglione, quella del presente decreto Ministeriale.

Tergo.

Il rettangolo che costituisce la stampa del tergo, corrisponde in trasparenza all'impressione del recto.

Esso è costituito, da un doppio filo di delimitazione del fondo, costituito, a sua volta, da un disegno a « guilloche » sul quale risulta — in lettere e cifre grandi, chiare — sul fondo tratteggiato e ombreggiato in scuro, la parola « lire », seguita dai valori rispettivi in cifre.

Detto fondo è combinato con un sottofondo di sicurezza a rigatura ondulata e puntinata.

I colori del recto sono:

blu celeste per il taglio da L. 5.000;
rosso carminio per il taglio da L. 10.000;
arancione per il taglio da L. 25.000.

I colori del tergo sono simili, ma non uguali, a quelli del recto in corrispondenza di ciascun taglio risultando il colore d'insieme dalla soprapposizione del colore del fondo sul sottofondo e più precisamente:

taglio da L. 5.000 sottofondo verde e fondo blu;
taglio da L. 10.000 sottofondo grigio e fondo rosso carminio;
taglio da L. 25.000 sottofondo giallo e fondo arancione.

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato sarà fatta in conformità dei decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183 rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 3 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(2174)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1945.

Autorizzazione all'emissione di titoli provvisori al portatore e a vista, da L. 5000, 10.000 e 25.000, di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Visto il decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, che disciplina la forma e le caratteristiche delle nuove emissioni occorrenti ai fini dell'eventuale cambio dei biglietti bancari, attualmente in circolazione;

Vista la nota n. 54017, del 18 luglio 1945, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la quale si richiede di fissare i quantitativi riguardanti le anzidette emissioni;

Determina:

Art. 1.

Le emissioni occorrenti per le eventuali operazioni di cambio dei biglietti della Banca d'Italia in circolazione, le cui caratteristiche sono state fissate col decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, sono autorizzate per un valore complessivo di duecentodiciassette miliardi e cinquecento milioni (217.500.000.000) con le firme: « Il Governatore: Luigi Einaudi », « Il Cassiere: Urbini ». Esse saranno distinte e numerate nel modo seguente:

taglio da L. 5000 (cinquemila); numerazione dal n. 1 al n. 8.000.000; valore in lire: quaranta miliardi (40.000.000.000);

taglio da L. 10.000 (diecimila); numerazione dal n. 1 al n. 5.250.000; valore in lire: cinquantadue miliardi e cinquecento milioni (52.500.000.000);

taglio da L. 25.000 (venticinquemila); numerazione dal n. 1 al n. 5.000.000; valore in lire: centoventicinque miliardi (125.000.000.000).

Totale come sopra: duecentodiciassette miliardi e cinquecento milioni (217.500.000.000).

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato, in conformità di quanto è disposto dal precitato decreto Ministeriale del 3 agosto 1945, è regolata dai decreti Ministeriali 30 luglio 1896 e 7 agosto 1943 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1896, n. 180 e 9 agosto 1943, n. 183, rispettivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(2175)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1946.

Autorizzazione alla Banca d'Italia a mettere in circolazione i titoli provvisori al portatore e a vista di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945, limitatamente ai tagli da L. 5000 e 10.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1945, che determina i distintivi e i segni caratteristici dei titoli provvisori al portatore ed a vista equivalenti a multipli di biglietti di banca previsti per facilitare il cambio dei vari tipi di biglietti in circolazione;

Considerato che detti titoli provvisori equivalenti a biglietti ed aventi quindi corso legale e pieno potere liberatorio sono convertibili al portatore e a vista, non soltanto in biglietti di banca, ma anche in biglietti di occupazione (am-lire);

Ritenuto che si manifesta l'opportunità di facilitare alle Casse pubbliche e private le operazioni di pagamenti e riscossioni avvalendosi dei suddetti titoli, in luogo e vece dei biglietti italiani ed am-lire e quindi senza aumento della circolazione cartacea;

Determina:

La Banca d'Italia è autorizzata a mettere in circolazione i titoli provvisori al portatore ed a vista di cui al decreto Ministeriale 3 agosto 1945, limitatamente ai tagli da L. 5.000 e L. 10.000.

Tali titoli saranno dalla Banca d'Italia liberamente convertibili, su richiesta, in biglietti di tagli minori.

Roma, addì 24 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2176)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1946.

Ritorno in sede della pretura di Anzio (Corte d'appello di Roma).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

La pretura di Anzio, trasferita temporaneamente nel comune di Nettuno, ritorna nel comune di Anzio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed andrà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Roma, addì 5 febbraio 1946

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per l'interno
ROMITA

p. *Il Ministro per il tesoro*
PERSICO

(2173)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Diffida per smarrimento di ricevuta

(Seconda pubblicazione)

Il sig. rag. Bellagamba Unno di Camillo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 30 (posizione n. 967) rilasciatagli il 2 giugno 1945 dall'Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — di Firenze, in seguito alla presentazione per il rinnovo del titolo di Credito comunale e provinciale 3,75 % speciale, n. 10133, del capitale di L. 2500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916 n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, effettuata il 17 luglio 1946, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. rag. Bellagamba Unno di Camillo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(2166)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 luglio 1946 - N. 161

Argentina	25 —	Norvegia (dal 22-7)	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	92,95
Id. 3,50 % 1902	85 —
Id. 3 % lordo	72,40
Id. 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	81,025
Id. 5 % 1936	96,025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,925
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,85
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,85

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a 12 posti di volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato agli ex combattenti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sulle provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visti gli articoli 2, 5 e 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che autorizza fino al 31 dicembre 1946 il conferimento dei posti disponibili nei gradi iniziali delle carriere d'ordine mediante concorsi per titoli;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 1945, n. 47612-12106.2.6.5/1.3.1, con la quale, consentendosi che sia bandito il concorso nel ruolo del personale di gruppo *C* degli Archivi notarili per la metà dei posti attualmente vacanti, si dispone che sia riservata l'altra metà agli ex combattenti in base alle vigenti disposizioni;

Considerato che a questi ultimi sono stati riservati ventiquattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dodici posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato agli ex combattenti.

Altri dodici posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi per concorsi da bandirsi successivamente, non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di anni 30 salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisi prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte lo aspirante;

e) sia provvisto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, di diploma di licenza di scuola media inferiore o di altro dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione nel quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve dal conservatore dell'Archivio essere restituita al candidato a titolo di ricevuta.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti si trovino sotto le armi o che, per ragioni dipendenti dalla guerra, non possono presentare domanda di ammissione al presente concorso, saranno ammessi al concorso riservato da bandirsi ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *e*), ovvero certificato del capo dell'istituto vidimato dal competente Provveditore agli studi;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura del Regno di Roma non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), del presente articolo insieme allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

h) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale. La detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso;

i) foglio di congedo illimitato.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice;

l) tutti gli altri documenti che in aggiunta ai precedenti potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del presente articolo e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

La mutilazione o la invalidità di guerra deve risultare dal modello 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono esser provate la concessione delle medaglie al valor militare e della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano e di patriota.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti di cui alle lettere *d*) ed *h*), dell'art. 4, come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini dell'ultimo comma del predetto articolo.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore del Regno. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Regno, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, Ufficio 3°), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

La graduatoria dei vincitori sarà compilata in base a criteri obbiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati da fissarsi prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari assistenti aggiunti. Al termine della prova coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati assistenti aggiunti (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 10.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(2169)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.